

**circolare di aggiornamento fiscale e societario**

riservato alle aziende clienti

Dott. Stefano Corti  
· dottore commercialista  
· revisore contabile

Dott. Sandro Di Vincenzo  
· dottore commercialista  
· revisore contabile

Dott. Simone Sabia  
· dottore commercialista  
· revisore contabile

Circolare n. 7/2022 del 29/11/2022

**Novità fiscali – Decreto Aiuti-quater**

A seguito dell'approvazione dei DL 176/2022 (Decreto Aiuti-quater), sono state introdotte novità in materia fiscale. Qui di seguito illustriamo sinteticamente le novità di maggior rilievo.

**Proroga dei crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale**

Il credito d'imposta per le imprese "gasivore" e "non gasivore" è stato esteso ai consumi dei mesi di dicembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, nella misura del 40% (qualora il prezzo medio di riferimento del gas naturale, riferito al terzo trimestre 2022, del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019).

Il credito d'imposta per le imprese "energivore" è stato esteso ai consumi del mese di dicembre 2022, nella misura del 40% (qualora il costo medio per kWh della componente energia riferito al terzo trimestre 2021 abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019).

Il credito d'imposta per le imprese "non energivore" è stato esteso ai consumi del mese di dicembre 2022, nella misura del 30% (qualora il costo medio per kWh della componente energia riferito al terzo trimestre 2021 abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019).

Il credito d'imposta relativo ai consumi del mese di dicembre 2022 è concesso anche alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.

I beneficiari dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo trimestre 2022 e al quarto trimestre 2022:

- possono utilizzare in compensazione, o cedere a terzi, i relativi crediti d'imposta entro il 30/06/2023;
- sono tenuti a comunicare, entro il 16/03/2023, all'Agenzia delle entrate, l'importo del credito maturato nell'esercizio 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito.  
Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Viale Milton n. 27  
50129 Firenze  
tel. 055/576732 – 572121  
fax 055/572474  
C.F. – P.I. 04936680489

[cortiassociati@cortiassociati.it](mailto:cortiassociati@cortiassociati.it)  
[stefanocorti@cortiassociati.it](mailto:stefanocorti@cortiassociati.it)  
[s.divincenzo@cortiassociati.it](mailto:s.divincenzo@cortiassociati.it)  
[simonesabia@cortiassociati.it](mailto:simonesabia@cortiassociati.it)

Partner Auditcentro S.r.l.  
società di revisione

riservato alle aziende clienti

È inoltre stabilito che, qualora l'impresa destinataria del credito d'imposta si sia rifornito, sia nel 2019 sia nel 2022, dal medesimo fornitore di energia elettrica o di gas naturale, il fornitore stesso, su richiesta del cliente, deve inviare, entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, una comunicazione con il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica o del prezzo del gas naturale e l'ammontare del credito d'imposta spettante.

Sinteticamente questo il quadro riepilogativo aggiornato:

Imprese	Primo trimestre 2022	Secondo trimestre 2022	Terzo trimestre 2022	Quarto trimestre 2022
<b>Energivore</b>	20%	25%	25%	40%
<b>Non energivore</b> (con contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a <b>16,5 kW</b> )	-	15%	15%	30%
<b>Non energivore</b> (con contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a <b>4,5 kW</b> )	-	-	-	
	se incremento costo medio KWh > 30% nel 4° trim. 2021 rispetto al 4° trim. 2019	se incremento costo medio KWh > 30% nel 1° trim. 2022 rispetto al 1° trim. 2019	se incremento costo medio KWh > 30% nel 2° trim. 2022 rispetto al 2° trim. 2019	se incremento costo medio KWh > 30% nel 3° trim. 2022 rispetto al 3° trim. 2019

<b>Gasivore</b>	10%	25%	25%	40%
<b>Non gasivore</b>	-	25%	25%	40%
	se incremento > 30% del prezzo medio di riferimento del gas del 4° trim. 2021 rispetto al 4° trim. 2019	se incremento > 30% del prezzo medio di riferimento del gas del 1° trim. 2022 rispetto al 1° trim. 2019	se incremento > 30% del prezzo medio di riferimento del gas del 2° trim. 2022 rispetto al 2° trim. 2019	se incremento > 30% del prezzo medio di riferimento del gas del 3° trim. 2022 rispetto al 3° trim. 2019

Rimandiamo alla nostra precedente Circolare n. 3/2022 e n. 6/2022 per maggiori dettagli relativamente ai requisiti e alle modalità di calcolo ed utilizzo del credito d'imposta.

**Welfare aziendale – incremento temporaneo fringe benefit dipendenti detassati**

Limitatamente al periodo d'imposta 2022, non concorrono a formare il reddito dei lavoratori dipendenti, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati nonché le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000,00 (incrementato rispetto al precedente limite di euro 600,00).

La C.M. 35/E/2022 ha chiarito che i soggetti beneficiari di detto fringe benefit sono quelli già individuati in base alle regole generali stabilite dall'articolo 51, co. 3, DPR 917/86 e, quindi, sono tutti i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (tra cui collaboratori e lavoratori parasubordinati).

La C.M. 35/E/2022 ha, inoltre, chiarito che debbano essere rispettati i seguenti limiti e procedure:

- le somme erogate devono essere correlate a spese per utenze relative ad immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbia o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostenga effettivamente le relative spese;
- per l'erogazione del fringe benefit, l'ammontare delle spese sostenute deve essere provato attraverso giustificativi di spesa (bollette, fatture) oppure, in alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio il numero e l'intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest'ultimo), la tipologia di utenza, l'importo pagato, la data e le modalità di pagamento;
- inoltre, è necessario che, nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sia anche attestato che le medesime spese non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

Tutta la documentazione deve essere conservata dal datore di lavoro anche dal dipendente in caso di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria

---

**circolare di aggiornamento fiscale e societario**

---

riservato alle aziende clienti

Ricordiamo che, oltre al suddetto fringe benefit, è possibile concedere ai propri dipendenti il cosiddetto "bonus carburante" di euro 200,00, ovvero un buono prepagato utilizzabile dai dipendenti al momento del rifornimento. Il bonus può riguardare anche la ricarica di veicoli elettrici.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento

Cordiali saluti  
(Corti & Associati)